



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02-04-2013 (punto N 10)

Delibera

N 219

del 02-04-2013

Proponente

GIANNI SALVADORI
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile STEFANO BARZAGLI

Estensore MADDALENA GUIDI

Oggetto

Modifiche al Piano operativo per l'allineamento fra le superfici vitate registrate nello schedario
viticolo e la superficie dei poligoni grafici dei vigneti presenti nel GIS approvato con deliberazione
Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 689

Presenti

ENRICO ROSSI	SALVATORE ALLOCCA	ANNA MARSON
GIANNI SALVADORI	LUIGI MARRONI	VITTORIO BUGLI
VINCENZO CECCARELLI		

Assenti

ANNA RITA BRAMERINI	CRISTINA SCALETTI	GIANFRANCO SIMONCINI
STELLA TARGETTI		

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione Giunta regionale 30 luglio 2012, n. 689 avente per oggetto “Piano operativo per l’allineamento tra le superfici vitate registrate nello schedario viticolo e la superficie dei poligono grafici dei vigneti presenti nel GIS (articolo 31 comma 4 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 – articolo 22 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010)”;

Visto in particolare il paragrafo 5.1 dell’allegato A alla sopra citata deliberazione in cui si dispone che l’andamento delle operazioni di allineamento venga monitorato dal competente settore della Giunta regionale e che, sulla base di tale monitoraggio, venga valutata la necessità di dettare ulteriori disposizioni operative;

Rilevato che, sulla base della esperienza maturata in questi mesi di attività e di quanto emerso nel corso del monitoraggio delle operazioni e delle riunioni tenutesi con le organizzazioni professionali e con le provincie, l’operazione di allineamento dello schedario al sistema di identificazione geografico (GIS) è risultata particolarmente complessa e comporta un rilevante impegno sia da parte delle aziende agricole interessate che da parte delle provincie competenti alla gestione del potenziale viticolo;

Ritenuto pertanto opportuno ridurre l’impatto dell’operazione di allineamento sulle aziende agricole che presentano parcelle viticole anomale in quanto la loro superficie risulta al di fuori della tolleranza di misurazione di cui all’articolo 34 del regolamento CE 1122/2009;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra evidenziato, di apportare alcune modifiche al piano operativo approvato con la sopra citata deliberazione Giunta regionale n. 689/2012, ed in particolare:

- di prevedere che le parcelle viticole su cui sono presenti anomalie rimangono all’interno dello schedario viticolo in attesa della risoluzione delle anomalie;
- di prevedere che le aziende agricole, limitatamente alla vendemmia 2013, possano effettuare la rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica anche con riferimento a superfici vitate che presentano anomalie, facendo riferimento al dato di superficie minore fra il dato di superficie registrato nello schedario e quello dei corrispondenti poligoni grafici oppure possano rivendicare utilizzando il dato di superficie registrato nello schedario, anche se più alto di quello risultante a GIS, qualora l’azienda ritenga corretto tale dato;
- di stabilire, al fine della corretta gestione del potenziale viticolo, che non si può procedere alla estirpazione di superfici vitate in cui ricadono unità vitate anomale salvo i procedimenti già attivati prima della data prevista per la pubblicazione del presente atto sul BURT.

Ritenuto opportuno confermare il ruolo dei vari soggetti coinvolti nella operazione di allineamento ed in particolare specificare che le provincie effettuano la misurazione delle superfici vitate nel caso di anomalie dovute ad una errata determinazione dell’uso del suolo nel layer unico (GIS), le aziende aggiornano il proprio schedario viticolo ed ARTEA -garantisce il necessario supporto logistico ed informatico per un corretto svolgimento delle operazioni;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di sostituire il punto 2.2 del paragrafo 2 dell'allegato A della deliberazione Giunta regionale 30 luglio 2012 n. 689 con il seguente:

“2.2 COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI ALLINEAMENTO

2.2.1. A partire dall'entrata in vigore del presente atto, nello schedario viticolo viene visualizzata la superficie alfanumerica registrata nello schedario, la superficie derivante dalla grafica e le eventuali anomalie rilevate. L'esposizione dei dati nello schedario costituisce la forma ufficiale di comunicazione alle aziende della propria situazione.

2.2.2. Le parcelle viticole aziendali sono da considerarsi anomale quando risultano al di fuori della tolleranza di misurazione di cui all'articolo 34 del regolamento CE 1122/2009 e all'articolo 4, comma 10 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

2.2.3. Il sistema informativo di ARTEA, alla data di entrata in vigore del presente atto, procede ad un riproporzionamento della superficie fra le unità vitate che compongono le parcelle viticole che rientrano nella tolleranza di misurazione di cui sopra. Il dato di superficie da prendere come riferimento è quello derivante dalla misurazione grafica (GIS). Il sistema informativo di ARTEA provvede altresì ad adeguare per ciascuna unità vitata le iscrizioni agli albi dei vini a DOP e degli elenchi dei vini ad IGP secondo le modalità riportate al punto 2.1.6.

2.2.4. Le province effettuano la misurazione delle superfici vitate nel caso di anomalie dovute ad un'errata determinazione dell'uso del suolo nel layer unico.

2.2.5. Al fine di agevolare il lavoro delle province, ARTEA mette a disposizione una lista di lavorazione nella quale le aziende con unità vitate anomale sono disposte in ordine di priorità partendo da quelle che hanno la maggiore percentuale di riduzione di superficie fra il dato dello schedario ed il dato GIS. Al fine di evidenziare le casistiche per le quali il mancato allineamento ha il maggiore impatto, nella lista di lavorazione viene indicato se l'azienda rientra in una o più delle seguenti casistiche:

- azienda che effettua la rivendicazione delle produzioni dei vini a denominazione di origine e dei vini ad indicazione geografica;
- azienda che ha aderito a domande di aiuto per superficie nell'ambito della politica agricola comunitaria (PAC) e nell'ambito della misura 214a del Piano di sviluppo rurale (pagamenti agro ambientali).

2.2.6. La provincia registra nel sistema informativo di ARTEA gli esiti della lavorazione totale o parziale dell'UTE. A seguito di tale registrazione il sistema informativo provvede ad adeguare alla superficie grafica misurata dalla provincia le informazioni presenti nello schedario viticolo inerenti le caratteristiche tecniche e le attitudini produttive delle superfici vitate limitatamente alle unità vitate su cui non permangono anomalie. Il riproporzionamento è effettuato secondo le regole di cui al punto 2.1.6.

2.2.7. L'UTE lavorata viene inserita in un apposito elenco di lavorazione pubblicato nel sistema informativo di ARTEA con l'indicazione delle eventuali unità vitate su cui permane un'anomalia. Tale pubblicazione costituisce la forma ufficiale di comunicazione alle aziende dell'avvenuta lavorazione da parte della provincia.

2.2.8. Successivamente alla lavorazione da parte della provincia, ai fini della risoluzione delle anomalie eventualmente non risolte il conduttore è tenuto ad aggiornare il proprio schedario viticolo. Nell'ambito dell'UTE, è possibile effettuare la compensazione di superficie tra diverse

unità vitate qualora vi siano superfici grafiche da giustificare (a debito) e contemporaneamente differenze positive di superficie (a credito).

2.2.9. Completata l'operazione di cui al punto 2.2.8, le eventuali superfici che permangono anomale eccedenti le superfici a suo tempo registrate nello schedario, se realizzate successivamente al 1 aprile 1987 e non regolarizzate sono da considerarsi abusive e quindi sottoposte alle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente, comprese quelle in materia di impianti illegali.

2.2.10. Le dichiarazioni uniche aziendali presentate per aggiornare il potenziale viticolo sono esaminate dalla provincia ai sensi della vigente normativa regionale in materia di potenziale viticolo. Nel caso in cui il conduttore giustifichi l'anomalia mediante l'opportunità "registrazione di superfici vitate assenti allo schedario", la provincia è tenuta a verificare il 100% delle dichiarazioni.

2.2.11. Il conduttore può aggiornare il proprio schedario viticolo anche se l'UTE non è stata ancora lavorata dalla provincia:

- al fine di risolvere anomalie dovute ad un'errata registrazione a schedario della superficie vitata,
- al fine di proporre correzioni rispetto alla situazione registrata nello schedario anche in assenza di anomalie.

In tali casi il conduttore può proporre una nuova poligonazione solo se il poligono proposto si discosta da quello risultante dal layer unico, oltre la tolleranza di misurazione di cui all'articolo 34 del regolamento CE 1122/2009 e all'articolo 4, comma 10 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010.”.

2. di sostituire il paragrafo 3 dell'allegato A della deliberazione Giunta regionale 30 luglio 2012 n. 689 con il seguente:

3. RIVENDICAZIONE ANNUALE DELLE PRODUZIONI

3.1 Ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, la superficie di riferimento per la rivendicazione delle produzioni dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica è quella derivante dal GIS registrata nello schedario.

3.2 Le superfici classificate come anomale non possono essere oggetto di rivendicazione delle produzioni DOP ed IGP salvo quanto previsto al successivo punto 3.3.

3.3. Limitatamente alla vendemmia 2013 le superfici classificate come anomale possono essere oggetto di rivendicazione delle produzioni DOP ed IGP. In tale caso il conduttore deve dichiarare il dato di superficie minore fra il dato di superficie registrato nello schedario e quello derivante dal GIS. In deroga, ove la provincia non abbia ancora lavorato la particella di riferimento e il conduttore ritenga corretto il dato di superficie dichiarato nello schedario viticolo, sotto la propria responsabilità, può dichiarare il valore di superficie registrato nello schedario, anche se più alto. Tale casistica è segnalata dal sistema al fine di un eventuale controllo da parte della struttura di controllo autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere l'attività di controllo sui vini a DOP e ad IGP ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs n. 61/2010.”.

3. di aggiungere dopo il punto 4.5 del paragrafo 4 dell'allegato A della deliberazione Giunta regionale 30 luglio 2012 n. 689 il seguente:

“4.6 Le particelle in cui ricadono unità vitate anomale non possono essere estirpate e pertanto non è consentito presentare né la dichiarazione di intenzione di estirpare né la dichiarazione di intenzione

di procedere al reimpianto anticipato riferite a tali particelle. E' possibile procedere all'estirpazione di particelle in cui ricadono unità vitate anomale a fronte di procedimenti amministrativi attivati entro il 18 aprile 2013.”.

4. di trasmettere il presente provvedimento ad AGEA Coordinamento, ad ARTEA, alle province e alle Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperative.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
Stefano Barzagli

Il Direttore Generale
Alessandro Cavalieri